



SENT. 94/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	ACANFORA	Presidente
---------	----------	------------

Lucia	d'AMBROSIO	Consigliere
-------	------------	-------------

Nicola	RUGGIERO	Consigliere
--------	----------	-------------

Giuseppina	MIGNEMI	Consigliere
------------	---------	-------------

Ilaria Annamaria	CHESTA	Consigliere rel.
------------------	--------	------------------

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello n. 59792, promosso da

OMISSIS, nato a OMISSIS il OMISSIS (c.f. OMISSIS),
rappresentato e difeso dall'avv. Maura Goletto (c.f. GLT MRA
70H65 D205E - PEC: maura.goletto@ordineavvmodena.it)

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla Via Ciro il Grande, n. 21,
in persona del suo legale rappresentante *pro-tempore*,
rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli
avv.ti Antonietta Coretti (c.f. CRT NNT 58D53 L117B - PEC
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri
(codice fiscale PTTNNL60E49D665K; posta elettronica
certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio

Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T; posta elettronica certificata: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Lidia

Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U; posta elettronica certificata:

avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliato in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'Istituto

per la riforma

della sentenza n. 102 depositata in data 24 maggio 2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 18 febbraio 2025, con l'assistenza della dott.ssa Alessandra Carcani, la cons. relatrice Ilaria Annamaria Chesta, l'avv. Salvatore Pesce, su delega dell'avv. Goletto, per l'appellante e l'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS.

Esaminati l'atto di appello, la memoria di costituzione, gli altri atti e i documenti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

1.Con la gravata sentenza, la Sezione giurisdizionale per la Regione Veneto ha respinto il ricorso proposto dal sig.

OMISSIS, ex militare appartenente all'Arma dei Carabinieri, in quiescenza dal 1° luglio 2019, con anzianità di servizio utile di anni 15, mesi 10 e giorni 5 al 31.12.1995, volto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, in luogo dell'aliquota prevista dall'art. 44 del medesimo testo unico.

2. Il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73.

Ha richiamato il pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 1/QM/2021, rilevando che il principio affermato nel ridetto arresto - che ha statuito l'applicabilità dell'aliquota del 2,44% annuo ai militari con anzianità utile superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995 - non può essere invocabile ai fini dell'applicazione per la determinazione della quota retributiva, di cui al riportato art. 1, c. 12, lett. a) della legge n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. E' stato ritenuto che il caso del ricorrente, che al momento della cessazione dal servizio vantava un'anzianità di servizio pari a anni 41 mesi 10 e giorni 14, non ricada nell'ambito di applicabilità del principio affermato dalle Sezioni riunite.

Sono state ritenute impregiudicate le eventuali altre questioni

che non hanno formato oggetto di contraddittorio tra le parti e sulle quali il Giudice non si è pronunciato, non potendosi decidere la controversia integrando la domanda, specificando o ampliando l'oggetto del giudizio, o aggiungendo all'effetto richiesto un effetto diverso o ulteriore (ultrapetizione), oppure sostituire altri effetti rispetto a quelli connessi alla domanda (extrapetizione).

Il ricorso è stato, quindi, in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.

3. Avverso la sentenza il signor OMISSIS ha interposto appello, con atto notificato in data 8 marzo 2022 e depositato in data 8 marzo 2022 deducendo ***“Violazione dell’art. 112 c.p.c.. violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 del dpr n. 1092/1973. difetto di motivazione e/o mera apparenza della motivazione. travisamento dei fatti e dei presupposti. violazione della circolare ex inpdap n. 22 del 18.9.2009. violazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità”.***

Ha censurato la sentenza di primo grado evidenziando la pretesa violazione dell’articolo 54 del d.P.R. n. 1092/1973 e la mancata attribuzione del coefficiente annuo del 2,44%.

L’opzione ermeneutica fatta propria dal primo giudice, in ordine alla ritenuta inapplicabilità dell’art. 54 d.P.R. n. 1092/1973 a coloro che al 31.12.1995 non avessero maturato un’anzianità pari ad almeno 20 anni di servizio sarebbe

erroneamente restrittiva. Secondo l'appellante sussisterebbe il diritto a vedersi riconosciuta la liquidazione della sua pensione ordinaria avendo a riferimento l'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 concernente il personale militare, in luogo di quelle previste dall'art. 44 del medesimo d.P.R. n. 1092/1973 che, invece, concernerebbe il solo personale civile, tenendo conto della quota di pensione calcolata con il sistema retributivo sino al 31.12.1995 (15 anni e 10 mesi).

Il signor OMISSIS ha inoltre richiesto, in via subordinata, l'applicazione del coefficiente annuale nella misura del 2,445% richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021/QM e copiosa giurisprudenza a supporto anche delle sezioni di appello.

L'aliquota di rendimento del 2,44% (*rectius*: 2,445%), non potrebbe che coerentemente applicarsi a tutti i militari, prescindendo dalla circostanza se hanno raggiunto o meno il servizio minimo di 15 anni alla data del 31 dicembre 1995 e anche qualora abbiano maturato un'anzianità contributiva superiore a venti anni di servizio complessivo.

Ha, inoltre, invocato l'applicazione del coefficiente annuale del 2,445% di cui alle Sezioni riunite n. 1/2021/QM in quanto nella determinazione delle aliquote pensionabili relative alla parte retributiva della pensione sarebbe lo stesso Istituto previdenziale ad utilizzare i millesimi, contraddicendo così l'assunto delle Sezioni riunite che vorrebbe un computo

mediante una “ ...*approssimazione al centesimo* ...”.

4.In data 24 gennaio 2025 si è costituito in giudizio l'INPS rappresentando che la competente sede dell'istituto ha provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico dell'appellante, con applicazione, sulla quota retributiva del predetto trattamento, dell'aliquota di rendimento annuo del 2,44%, per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati fino al 31 dicembre 1995. In particolare, ha documentato che il provvedimento di riliquidazione è rappresentato dall'atto n. VI1032022001200 e la corresponsione degli importi scaturiti da tale riliquidazione è stata effettuata con il cedolino relativo alla rata di pensione del mese di ottobre 2022. Alla luce di quanto esposto e dedotto, ha chiesto di dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

5. Con successiva memoria in data 3 febbraio 2025 l'appellante ha ribadito la richiesta di applicazione dell'aliquota del 2,44% evidenziando come il giudice di primo grado abbia del tutto illegittimamente respinto tale richiesta, sebbene già formulata con la domanda originaria. Ha quindi insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nell'atto di gravame, con condanna alle spese dell'Inps.

All'udienza pubblica l'avv. Salvatore Pesce, su delega dell'avv. Goletto, per l'appellante, si è riportato agli atti scritti depositati e ha dichiarato di opporsi alla richiesta dell'INPS di

dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

L'avv. Giuseppina Giannico, per l'INPS, si è riportata alla memoria di costituzione ed alle conclusioni ivi rassegnate.

Al termine della discussione il Collegio ha assunto la causa in decisione

Ritenuto in

DIRITTO

I. L'appello è meritevole di accoglimento.

Preliminarmente va rilevato che non può trovare accoglimento la richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere formulata dall'INPS in quanto *"la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale, dedotta in giudizio, e precisino al giudice conclusioni conformi in tal senso"* (ex plurimis Cass., n. 21087/2022).

Nel contempo, occorre però anche che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio, e sottopongano al giudice conformi conclusioni in tal senso non potendo essere pronunciata *"a sorpresa"* senza che le parti ne abbiano *previamente precisato le conclusioni"* (Sez. I n.9358/2025).

Ai fini della pronuncia di cessazione della materia del contendere risulta, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto

esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito e che le parti precisino al giudice conclusioni conformi circostanza che non ha trovato conferma nelle conclusioni dell'appellante.

II. Quanto al merito, è pacifico in causa che il trattamento di quiescenza dell'attuale appellante è stato liquidato con il “*sistema misto*”, sulla base del coefficiente previsto dall'art. 44 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura del 35%, in luogo del più favorevole 44%, previsto dall'art. 54 del medesimo decreto, non possedendo l'interessato, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni.

Il giudice di prime cure ha rigettato la domanda del ricorrente escludendo l'applicabilità del coefficiente previsto dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

Con l'unico motivo di gravame il signor OMISSIS ha censurato la pronuncia di primo grado, sotto il profilo della ritenuta violazione dell'art. 54 del d. P.R. n. 1092/1973, reputandola errata nella parte in cui ha escluso, nella fattispecie, il diritto del ricorrente al ricalcolo della quota retributiva della pensione, con l'applicazione dell'aliquota unitaria prevista fornita dalle sentenze nn. 1/QM/2021 e 12/QM/2021 delle Sezioni riunite di questa Corte.

Va rilevato che nella giurisprudenza contabile era prevalsa l'opzione ermeneutica contraria al più favorevole orientamento di riconoscere l'applicabilità dell'aliquota prevista dal citato art.

54, trovando convergenza in virtù di numerose sentenze di tutte e tre le Sezioni d'appello (cfr. Sez. I App. sent. n. 422 del 2018; Sez. II App. sent. n. 205, n. 208, n. 308, n. 310 del 2019; Sez. III App. sent. n. 228, n. 266, n. 267 del 2019) e veniva ribadita da altre sentenze, tra le quali, da ultimo, anche quelle della Sezione d'appello per la regione Sicilia (sentenze n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 43 del 17 settembre 2020).

In presenza di conflitto orizzontale di pronunciamenti, nell'ambito delle Sezione d'Appello è stato peraltro dato impulso all'intervento in chiave nomofilattica delle Sezioni riunite sia da parte del Presidente della Corte dei conti, con l'ordinanza di deferimento n. 12/2020 del 12 ottobre 2020, sia della Sezione prima centrale d'appello, con le ordinanze n. 26 e n. 27 del 14 ottobre 2020, su questioni di massima.

Con la citata sentenza n. 1/2021/QM del 4 gennaio 2021 le Sezioni riunite hanno enunciato il principio di diritto a tenore del quale *“la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”*.

In seguito è emersa unanime condivisione del principio di

diritto enunciato con la sentenza (cfr. *ex plurimis*, Sez. II App., sentenze n. 31/2024, 37/2024, 19/2021, n. 21/2021, n. 132/2021, n. 137/2021, n. 142/2021, n. 154/2021; altrettanto nelle altre Sezioni di appello: Sez. I App. n. 29/2024, n. 6/2023, n. 133/2023, 260/2023, n. 169/2021, n. 96/2021, n. 97/2021, n. 98/2021, n. 64/2021, n. 65/2021, n. 66/2021, n. 67/2021 e n. 68/2021; n. 51/2021, n. 52/2021, n. 54/2021, n. 55/2021 e n. 57/2021; Sez. III App. n.21/2024, n. 38/2024, n. 43/2024, n. 223/2021, n. 56/2021; Sez. App. Sicilia n. 43/2021, n. 44/2021 e n. 69/2021).

In relazione al caso di specie, tenuto conto che l'appellante ha maturato al 31.12.1995 un'anzianità di servizio superiore a 15 anni, deve quindi trovare applicazione il principio affermato dalla pronuncia n. 12/QM/2021 con riconoscimento al signor OMISSIS del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Il riferimento alla detta aliquota – in luogo di quella del 2,445% - è stata fatta propria anche l'appellante, nella memoria depositata in data 3 febbraio 2025.

Così concludendo va da sé che deve ritenere respinta la pretesa dell'Istituto appellante di sortire una pronuncia di integrale accoglimento del gravame.

Si aggiunga che, diversamente da quanto affermato dal primo giudice, ancorché non risultasse in origine una specifica domanda del signor OMISSIS in ordine all'esatta determinazione dell'aliquota da applicare al trattamento, il ricorso proposto dal medesimo – per quanto imperniato sull'applicazione del coefficiente di rendimento previsto dall'art. 54- risultava chiaramente espressione di un *petitum* sostanziale incontrovertibilmente volto al ricalcolo, vale a dire alla riliquidazione, della pensione; non può conseguentemente revocarsi in dubbio che la statuizione resa in conformità al principio enunciato dalle Sezioni riunite non incorra in vizio di ultrapetizione.

Il gravame va, quindi, accolto e sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all' effettivo soddisfo.

Quanto alle spese di giudizio, ne va disposta la compensazione, tenuto conto dell'avvenuto adempimento spontaneo dell'INPS, a seguito del pronunciamento delle sezioni riunite n. 1/2021.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il

diritto di OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, maturata sino al 31 dicembre 1995, di un coefficiente annuo determinato nel 2,44 per cento. Sui ratei pensionistici arretrati spetta all'appellante, in applicazione dell'art. 167, comma 3, c.g.c., la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascuno di essi, fino all' effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio vanno compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025.

L'Estensore

Il Presidente

(Ilaria Annamaria Chesta)

(Daniela Acanfora)

F.TA DIGITALMENTE

F.TA DIGITALMENTE

Depositata in Segreteria il 28 APRILE 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TA DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

D E C R E T O

Il Collegio, ravvisati i presupposti per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dispone che a cura della Segreteria venga apposta, a tutela dei diritti delle parti private, l'annotazione di cui al terzo comma del richiamato articolo 52.

Il Presidente

(Daniela Acanfora)

F.TO DIGITALMENTE

Depositato in Segreteria il 28 APRILE 2025

per il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 28 APRILE 2025

P. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

F.TO DIGITALMENTE

Il Funzionario Amministrativo

Dott.ssa Alessandra Carcani